

Statuto fondo di Garanzia per calciatori ed allenatori di calcio, costituito fra la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C, l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, in vigore dal 26 luglio 2004

Art. 1

E' costituito fra la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C, l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, il Fondo di Garanzia per calciatori ed allenatori di calcio.

Art. 2

La sede del Fondo è in Roma, Via Po n. 36. La durata del Fondo è quella stessa degli Enti costitutori.

Art. 3

Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere, con le modalità e nei limiti fissati dal presente statuto, un contributo per la mancata percezione di somme a qualsiasi titolo spettanti, reclamabili dinanzi ai Collegi Arbitrali, siccome risultanti da contratti, accordi, atti unilaterali, dichiarazioni o qualsiasi altro documento ratificati presso la Lega di competenza, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza dalla affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione o non ammissione della stessa al Campionato di competenza. Beneficiari della contribuzione possono essere solo i calciatori, ivi compresi i giovani di serie titolari di contratto di addestramento tecnico, e gli allenatori di calcio, già tesserati per la società inadempiente, aderente ad una delle Leghe costitutrici.

Le somme di cui al comma 1 devono risultare accertate da decisioni dei Collegi Arbitrali; ovvero, nella ipotesi in cui le domande non potessero essere depositate o proseguite per intervenuta revoca, decadenza dalla affiliazione, esclusione o non ammissione della società, dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo che, esclusivamente ai fini previsti nel presente Statuto, le delibererà e valuterà, con applicazione delle norme sostanziali vigenti per i giudizi innanzi ai Collegi stessi.

Art. 4

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni di cui al successivo articolo 5 e con altre somme comunque **provenienti** da altre fonti, **ivi comprese quelle di cui all'art. 52 delle N.O.I.F..**

Art. 5

Gli enti costitutori sono tenuti al versamento contributivo ordinario annuale, da effettuare entro il 31 ottobre di ciascun anno, del seguente importo

- | | |
|--|--------------------|
| • Lega Naz. Professionisti | € 80.000,00 |
| • Lega Professionisti Serie C | €105.000,00 |
| • Associazione Italiana Calciatori | € 6.000,00 |
| • Associazione Italiana Allenatori Calcio | € 1.500,00 |

Il ritardato versamento del contributo di cui al presente comma comporta l'obbligo di corrispondere al Fondo gli interessi nella misura del tasso legale senza obbligo di messa in mora. Tali contribuzioni potranno essere sospese, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione, ove il Fondo venga ad avere disponibilità ritenute sufficienti ai propri fini.

In via straordinaria, quando le disponibilità del Fondo non siano sufficienti alle necessità contributive, la Lega Professionisti e la Lega Professionisti Serie C sono tenute, secondo le percentuali del versamento contributivo ordinario annuale, ad integrare quelle disponibilità secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Il versamento delle integrazioni indicate dal Consiglio dovrà essere effettuato entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione della delibera del Consiglio.

In caso di ritardo nel versamento dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 6

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri nominati: uno dalla Lega Nazionale Professionisti; uno dalla Lega Professionisti Serie C; due dall'Associazione Italiana Calciatori; uno dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio; uno dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Nella prima riunione i membri del Consiglio di amministrazione nominano, nel proprio seno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spettano al Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, tutti iscritti al ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, dei quali:

- a) uno nominato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, con funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno nominato d'intesa fra la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Professionisti Serie C;
- c) uno nominato d'intesa fra l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

I due membri supplenti sono nominati come sub. b) e c). In caso di cessazione dalla carica del Presidente fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente Statuto, assume tale funzione il Sindaco con maggiore anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, il più anziano in ordine di età.

Art. 8

I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale durano in carica fino al 31 dicembre di ciascun biennio e possono essere confermati; gli stessi operano in prorogatio sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità della retribuzione annua spettante ai Sindaci. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive sostenute nonché ad una indennità di presenza determinata dagli Enti costitutori.

Art. 9

Gli Enti indicati negli articoli 6 e 7 provvedono, per quanto di competenza, a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale in luogo di quelli cessati per qualsiasi ragione nel corso del mandato.

I componenti, così nominati, permangono in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Art. 10

La mancata partecipazione senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive, o a tre riunioni infrannuali del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale comporta la decadenza dalla carica, che è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del Consiglio, delega un Consigliere affinché lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione di riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti; e, comunque, almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale. La convocazione è fatta, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, è consentita la convocazione, a mezzo telegramma o telefax, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di quattro componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi

ne fa le funzioni. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa. Quest'ultimo può essere scelto anche fra persone estranee ed ha diritto ad un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo, in conformità della Legge e del presente Statuto. In particolare spetta al Consiglio:

- a) stabilire, nei limiti di cui al presente Statuto, l'ammontare delle contribuzioni a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 e disporre la liquidazione;
- b) provvedere all'impiego delle disponibilità del Fondo e alle eventuali modifiche di impiego, al fine di meglio realizzare le finalità istituzionali del Fondo;
- c) formulare le previsioni sull'andamento del Fondo e deliberare i provvedimenti necessari all'equilibrio di gestione;
- d) redigere il bilancio annuale con il conto profitti e perdite;
- e) predisporre la relazione sulla gestione del Fondo, sul bilancio annuale e sul conto profitti e perdite;
- f) disporre le integrazioni dovute ai sensi del precedente art. 5 nonché le eventuali sospensioni previste dal medesimo art. 5;
- g) determinare la struttura e l'eventuale organico necessari all'amministrazione del Fondo;
- h) assumere ogni altro provvedimento necessario od opportuno al migliore funzionamento del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, delegando allo stesso le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste dalle lettere a, d, f del precedente comma.

Il Comitato esecutivo delibera sempre all'unanimità. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a dare esecuzione alle delibere dello stesso Consiglio nonché a quelle del Comitato esecutivo.

Per determinate funzioni o per singoli negozi il Consiglio di Amministrazione potrà conferire delega a singoli Consiglieri od a procuratori "*ad negotia*" determinandone i poteri.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo, la firma in giudizio verso i terzi. Egli porta ad esecuzione le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 15

Gli Enti costitutori del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di Calcio sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno con raccomandata A.R. inviata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

In caso di urgenza è consentita la convocazione, a mezzo telegramma o telefax, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In assemblea la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C, l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, sono rappresentate dai rispettivi Legali rappresentanti o da terzi muniti di regolare procura speciale. Partecipa all'Assemblea il rappresentante in Consiglio nominato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

L'Assemblea, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto, delibera sulle materie alla stessa demandate per legge ed in particolare:

- a) sul bilancio annuale, sul conto profitti e perdite, sulla relazione al bilancio e al conto profitti e perdite del Consiglio di Amministrazione;
- b) sulle modifiche dello Statuto.

L'Assemblea potrà essere convocata, oltre che presso la sede sociale, anche in località diversa sempreché sia nel territorio italiano.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante della Federazione Italiana Gioco Calcio, in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee.

Compete al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle eventuali deleghe e comunque il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 17

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

- a) le contribuzioni di cui al precedente articolo 5;
- b) i redditi derivanti dall'investimento dei mezzi disponibili;
- c) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e a qualunque titolo provenienti;
- d) le somme residue rivenienti dall'escussione delle fideiussioni e/o altre garanzie prestate dalle società calcistiche a garanzia del pagamento degli emolumenti dei calciatori ed allenatori, nei limiti degli importi liquidati dal Fondo di Garanzia;
- e) le somme rivenienti dalle procedure fallimentari delle società calcistiche dichiarate fallite, a seguito delle domande di ammissione allo stato passivo presentate dal Fondo di Garanzia.
- f) **le somme rivenienti dal pagamento della tassa straordinaria di iscrizione ai Campionati delle società professionistiche ai sensi dell'art. 52, comma 6, n. 2) delle N.O.I.F.;**
- g) **le somme rivenienti dalle obbligazioni assunte in conformità all'art. 52 commi 6, n. 3) e 7, n. 2) delle N.O.I.F., dai legali rappresentanti delle società iscritte ai Campionati di competenza.**

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato, provvede ad investire le disponibilità del Fondo nelle seguenti forme:

- titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato;
- obbligazioni o titoli equivalenti emessi dagli istituti di Credito Fondiario o di Credito Industriale;
- obbligazioni di società di interesse nazionale e quotate nelle borse valori e in fondi di investimento cui sono partecipati istituti di Credito di interesse nazionale ad eccezione di quelli aventi base interamente o parzialmente titoli azionari;
- fondi rustici, fabbricati e terreni urbani e/o in azioni o quote di partecipazione a società immobiliari, anche per l'intero capitale sociale, purché siano solo proprietarie di beni immobili;
- in depositi presso banche e/o titoli equipollenti;
- in fondi comuni di investimento quote od azioni O.I.V.C.M. (organismi di investimento collettivo o in valori mobiliari) od in azioni S.I.C.A.V. (società investimento a capitale variabile) ad eccezione di quelle aventi base interamente o parzialmente in titoli azionari od operanti nel settore monetario.

Art. 19

Il Fondo chiude la propria gestione il 30 giugno di ciascun anno. Nei tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deve redigere ed inviare al Collegio Sindacale il bilancio annuale con il conto Profitti e Perdite e la relativa relazione.

Il Collegio Sindacale redige la propria relazione 15 giorni prima dell'Assemblea tenuta a deliberare su quanto previsto dal precedente art. 15 comma 5 lett. a), Assemblea da convocarsi non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Il Consiglio d'Amministrazione provvede ad inviare copia degli elaborati di cui al presente articolo agli Enti costitutori il Fondo e alla F.I.G.C..

Art. 20

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Statuto.

Art. 21

Le contribuzioni del Fondo vengono erogate ai soggetti per titoli e con le modalità di cui al precedente articolo 3. Le contribuzioni dovranno comunque essere contenute nei seguenti limiti:

- a) **fino a €117.589,00 lordi = 100%; b) da € 117.589,00 a €176.383,00 lorde = 75%; c) da €176.383,00 a**

€235.178,00 lorde = 50%.

I suddetti importi saranno annualmente aggiornati in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati verificatisi nei 12 mesi precedenti.

Dal contributo dovrà in ogni caso essere detratto quanto già percepito nel corso della stagione sportiva cui si riferisce il contratto stesso. Entro i limiti sopra indicati il fondo garantisce un contributo corrispondente al 100% dell'importo liquidabile.

Art. 22

Nell'ipotesi di non ammissione al Campionato di competenza determinata ai sensi dell'art. 52, commi 6 e 7 delle N.O.I.F., ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21, il Fondo deve destinare ai tesserati delle società non ammesse, in proporzione dei loro crediti e fino alla concorrenza degli stessi, i ricavi della tassa straordinaria determinata ai sensi del medesimo art. 52 comma 6, n. 2).

All'esito della ripartizione delle somme dovute agli aventi diritto, in ipotesi di rimanenze, queste ultime rimarranno a beneficio dello stesso Fondo di Garanzia.

Art. 23

Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare al Fondo apposita istanza da spedire entro il termine decadenziale di mesi **sei** dalla data del C.U. di revoca o decadenza della affiliatura ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società di appartenenza. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei C.U. contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

L'istanza, sottoscritta personalmente dall'avente diritto, corredata dalla delibera dei Collegi Arbitrali, ove esistente, deve contenere la dichiarazione di non aver percepito le somme reclamate l'obbligo a non accettare da chicchessia le somme oggetto dell'istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo.

Nello stesso limite di quanto liquidatogli il beneficiario delle contribuzioni si obbliga a surrogare il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate in relazione a procedure concorsuali e/o altri soggetti nei confronti dei quali essi beneficiari potessero avanzare pretese per i titoli di cui all'**art. 21**.

Nella ipotesi di cui alla seconda parte del precedente articolo 3, comma 3, l'istanza va corredata da copia degli atti comprovanti i crediti insoluti, con annessa dichiarazione della Lega di competenza della data di deposito degli atti stessi.